

## BILANCIO

---

### **Consultabile la bozza del nuovo Oic 16**

di **Alessandro Bonuzzi**

Nella giornata di ieri l'**Organismo italiano di contabilità** ha pubblicato la bozza per la consultazione del **principio contabile Oic 16 – Immobilizzazioni materiali**, continuando il processo di **aggiornamento** dei principi contabili nazionali alla luce delle modifiche introdotte dal **D.Lgs. 139/2015**.

In linea generale, il documento prevede delle regole di prima applicazione del nuovo principio contabile tese ad **agevolare il più possibile la fase di transizione**. Infatti, fatte salve le modifiche che devono essere applicate retroattivamente ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 139/2015, le società possono scegliere di applicare il nuovo principio contabile **prospettivamente**.

La nuova versione del principio recepisce:

- l'eliminazione dei riferimenti alla sezione **straordinaria** del conto economico a seguito della sua soppressione ai sensi del decreto di riforma;
- la **rielaborazione del principio della sostanza economica** disposta, sempre, dal decreto di riforma.

Quest'ultimo aspetto concerne l'avvenuta **sostituzione** del principio della funzione economica con il principio della sostanza economica.

Al riguardo, il nuovo Oic 16 è più chiaro nello stabilire che le immobilizzazioni devono essere **rilevate inizialmente** alla data in cui avviene il **trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito**.

Segue, poi, la precisazione in base alla quale il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene **di solito** quando viene trasferito il titolo di proprietà.

Diversamente, ossia nel caso in cui non vi è **coincidenza** tra la data di trasferimento dei rischi e dei benefici e la data di trasferimento della proprietà in virtù di specifiche clausole contrattuali, ai fini della rilevazione iniziale, **rileva** il trasferimento dei rischi e dei benefici.

L'analisi va comunque fatta **caso per caso** dovendo avere riguardo alle specifiche clausole contenute nel contratto. Sul punto, la bozza del principio spende le seguenti testuali parole: *“se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la*

*data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici” e che comunque “nell’effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali”.*

Si noti che la **precedente versione** dell'Oic 16 prevedeva che *“Normalmente le immobilizzazioni materiali ... sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento del titolo di proprietà se acquisite a titolo oneroso o gratuito. In alcuni casi i beni sono iscritti avendo riguardo al trasferimento dei relativi rischi per la rilevanza che tale momento ha nell’ambito di tali operazioni”.*

Si evidenzia, infine, che la bozza del principio dedica delle parti alle **società che redigono il bilancio in forma abbreviata**, ai sensi dell’articolo 2435-*bis* cod. civ., e alle **micro imprese** di cui all’articolo 2435-*ter* cod. civ..

In particolare, viene precisato che **nei bilanci in forma abbreviata le immobilizzazioni materiali sono esposte nell’attivo dello stato patrimoniale nel loro complesso**, come unica voce. Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’articolo 2425 del codice civile possono essere tra loro raggruppate: voci B10(a), B10(b) e B10(c).

Le **stesse semplificazioni** si applicano nel bilancio delle micro-imprese.